



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 221 del 22 Dicembre 2008

Oggetto:

Estinzione della comunità montana "Val di Merse". Successione nei beni, nei rapporti e subentro nell'esercizio delle funzioni ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 37.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Struttura Proponente: SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, recante “Riordino delle Comunità Montane”;

Visto l'articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni che fanno parte degli ambiti territoriali di cui all'allegato C alla legge medesima, possono costituire unioni di comuni idonee ad assumere le funzioni delle comunità montane disciolte;

Visto l'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 2008, concernente la soppressione delle comunità montane e la successione nei rapporti e il subentro nelle funzioni, ed in particolare:

- il comma 6, che prevede che i comuni facenti parte degli ambiti territoriali di cui all'allegato C, della legge medesima, possono costituire entro il 31 ottobre 2008 un'unione di comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, della legge medesima;
- il comma 7, che prevede che l'unione provvede entro il 15 dicembre 2008 ad insediare gli organi e ad approvare gli atti e i regolamenti di organizzazione e di contabilità che ne consentono l'operatività dal 1° gennaio 2009. Il presidente dell'unione dà atto, con comunicazione al Presidente della Giunta regionale, della operatività dell'unione, indicando gli adempimenti effettuati;
- il comma 8, che prevede che il Presidente della Giunta regionale, acquisita la comunicazione di cui al comma 7, con decreto prende atto della operatività dell'unione e dichiara l'estinzione della comunità montana;
- il comma 9, che prevede che l'unione di comuni, a decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta; l'unione subentra, ad ogni effetto, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti o assegnati alla comunità montana allo stesso titolo per il quale sono esercitati dalla comunità montana sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione ed esclusivamente per il territorio già di competenza della comunità montana estinta, comprese le funzioni e i servizi che la legge regionale prevede siano esercitati dalla comunità montana, sullo stesso ambito territoriale o su un territorio diverso, sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale o di atti convenzionali con i comuni. Il subentro dell'unione comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all'unione medesima; in particolare, l'unione subentra nelle funzioni che risultano già attribuite alla comunità montana ai sensi dell'articolo 53 della l.r. 34/1994, per la cui disciplina si applicano le disposizioni del medesimo articolo 53. Il decreto provvede a dettare disposizioni per l'assegnazione all'unione delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana. Per le funzioni regionali in materia di agricoltura e foreste già esercitate dalla comunità montana estinta sul territorio di altra provincia o di comune escluso per effetto delle modifiche di cui all'articolo 13, comma 5, si provvede, ove occorra, per il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 5, comma 5. Il personale di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, è trasferito all'unione; l'unione succede altresì in tutti gli altri rapporti di lavoro e nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 10, comma 6; il relativo personale continua a svolgere le attività presso l'unione secondo le norme contrattuali in essere. L'unione subentra altresì nell'esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la comunità montana è responsabile al momento della sua estinzione;

Visto l'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che l'allegato C della legge medesima può essere modificato con una o più deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre il 30 settembre 2008, su richiesta degli enti locali interessati alle condizioni ivi previste;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2008, n. 748, con la quale, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008, è stato modificato l'ambito territoriale di cui all'allegato C alla legge regionale n. 37 del 2008, denominato "Val di Merse";

Considerato che a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2008, n. 748, l'ambito territoriale Val di Merse è costituito dai comuni di Chiusdino, Monticiano, Radicondoli, Murlo, Sovicille;

Considerato che, con la medesima deliberazione della Giunta regionale n. 748 del 2008, il comune di Casole d'Elsa è stato escluso dall'ambito territoriale Val di Merse;

Vista la nota 3592 del 7 novembre 2008 con la quale, a norma dell'articolo 14, comma 6, sono stati trasmessi l'atto costitutivo dell'unione di comuni Val di Merse, sottoscritto dai comuni di Chiusdino, Monticiano, Radicondoli, Murlo, Sovicille, e lo statuto dell'unione medesima;

Considerato che l'atto costitutivo dell'unione di comuni Val di Merse e lo statuto rispettano le condizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 37 del 2008 e gli obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti di cui all'articolo 17 della legge regionale medesima;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1036 del 9 dicembre 2008, con la quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale n. 37 del 2008, è stato preso atto del piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro nelle funzioni esercitate dalla comunità montana Val di Merse, inviato dal presidente con funzioni di commissario della comunità montana disciolta;

Vista la nota n. 14 del 15 dicembre 2008 con la quale il presidente dell'unione di comuni Val di Merse ha dato atto della operatività dell'unione, indicando gli adempimenti effettuati;

Viste le leggi regionali 11 settembre 1989, n. 62, e 7 novembre 1994, n. 81, con le quali il personale dipendente della Regione Toscana è stato trasferito alle comunità montane per l'esercizio delle funzioni regionali ed è stato disposto in merito agli adempimenti a carico della Regione medesima;

Considerato che occorre assicurare in via transitoria, fino al 31 dicembre 2009, la continuità dell'azione amministrativa per l'esercizio delle funzioni regionali, dei compiti e delle attività in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale già svolti dalla comunità montana Val di Merse per il territorio del comune di Casole d'Elsa, già facente parte della comunità montana medesima, onde consentire l'aggiornamento della programmazione regionale e locale affinché il trasferimento delle funzioni agli enti locali competenti in via ordinaria avvenga in modo ordinato senza compromettere la qualità delle prestazioni;

Ritenuto di provvedere, con il presente atto, all'estinzione della comunità montana Val di Merse e alla contestuale presa d'atto della operatività dell'unione di comuni Val di Merse;

DECRETA

1. La comunità montana Val di Merse è estinta allo spirare del 31 dicembre 2008.
2. E' preso atto dell'operatività dell'unione di comuni Val di Merse.

3. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2009:
 - a) l'unione di comuni Val di Merse succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana Val di Merse estinta;
 - b) l'unione subentra, ad ogni effetto, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti o assegnati alla comunità montana Val di Merse, allo stesso titolo per il quale erano esercitati dalla comunità montana sulla base della legge regionale vigente alla data dell'estinzione ed esclusivamente per il territorio dei comuni di Chiusdino, Monticiano, Radicondoli, Murlo, Sovicille, già di competenza della comunità montana estinta, comprese le funzioni e i servizi che la legge regionale prevede siano esercitati dalla comunità montana, sullo stesso ambito territoriale o su un territorio diverso, sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale o di atti convenzionali con i comuni;
 - c) il subentro dell'unione di comuni comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all'unione medesima; in particolare, l'unione subentra nelle funzioni che risultano già attribuite alla comunità montana estinta ai sensi dell'articolo 53 della l.r. 34/1994, per la cui disciplina si applicano le disposizioni del medesimo articolo 53, nonché il regolamento per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 53, comma 7, della legge medesima, approvato con deliberazione della Consiglio regionale n. 30 del 14 marzo 2006;
 - d) il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana estinta, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, è alla stessa data trasferito all'unione di comuni Val di Merse. L'unione di comuni Val di Merse succede altresì nei rapporti di lavoro del personale a tempo indeterminato di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria";
 - e) l'unione succede in tutti gli altri rapporti di lavoro e nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale n. 37 del 2008; il relativo personale continua a svolgere le attività presso l'unione secondo le norme contrattuali in essere;
 - f) l'unione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la comunità montana è responsabile al momento della sua estinzione;
 - g) le risorse regionali assegnate a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla comunità montana Val di Merse, derivanti da risorse proprie, statali o dall'Unione Europea, sono concesse e liquidate all'unione di comuni Val di Merse, alle stesse condizioni e per le stesse finalità. L'unione di comuni Val di Merse, per dette risorse, è tenuta agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della comunità montana Val di Merse;
 - h) gli accertamenti già assunti dalla Regione Toscana a carico della comunità montana Val di Merse sono posti a carico dell'unione di comuni Val di Merse;
 - i) l'unione di comuni Val di Merse attua gli interventi programmati dalla comunità montana Val di Merse e dà seguito a quelli in corso sul territorio del comune di Casole d'Elsa, provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza.
4. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2009, l'unione di comuni Val di Merse esercita le funzioni, i compiti e le attività in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale già conferiti o assegnati dalla Regione alla comunità montana Val di Merse, per il territorio del comune di Casole d'Elsa, salvo quanto disposto al punto 6, lettera b), ultimo periodo.
5. All'unione di comuni Val di Merse sono attribuite le risorse per l'esercizio delle funzioni conferite o assegnate dalla Regione anche per il territorio del comune di Casole d'Elsa, per il periodo di esercizio delle stesse, secondo quanto previsto al precedente punto 4. Con la deliberazione di cui all'articolo 18

della legge regionale n. 37 del 2008 sono individuate le modalità di attribuzione delle risorse che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, spetteranno enti locali competenti in via ordinaria ai sensi di legge.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010:
 - a. il complesso agricolo forestale “La Selva” sarà amministrato secondo quanto previsto dall’articolo 29, commi 4, 5 e 6, della legge regionale n. 39 del 2000;
 - b. le funzioni, i compiti e le attività in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, svolti in via transitoria dall’unione di comuni Val di Merse sul territorio del comune di Casole d’Elsa, sono svolti dalla provincia di Siena, salvo quanto previsto alle lettere a) e c) del presente punto. E’ altresì attribuita alla medesima provincia la competenza afferente le istanze relative a competenze finanziarie attinenti all’anno 2010, pur se presentate nel corso del 2009;
 - c. restano di competenza dell’unione di comuni Val di Merse i procedimenti avviati e non conclusi alla data del 31 dicembre 2009, le opere in corso di realizzazione e i contenziosi sussistenti alla data medesima, relativi ai procedimenti e alle opere che interessano il comune di Casole d’Elsa.
7. L’unione di comuni Val di Merse e la provincia di Siena aggiornano, ove occorra, gli atti di programmazione per il territorio di competenza.
8. L’unione di comuni Val di Merse può realizzare, secondo le proprie autonome determinazioni, interventi già programmati e finanziati sul territorio del comune di Casole d’Elsa dalla estinta comunità montana Val di Merse.
9. Restano fermi gli adempimenti a carico della Regione in materia di trattamento integrativo di fine servizio nei confronti del personale trasferito per l’esercizio di funzioni delegate ai sensi delle leggi regionali n. 62 del 1989 e n. 81 del 1984.
10. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 37 del 2008.
11. Il presente atto è trasmesso tramite raccomandata A/R e anticipato mediante tefefax:
 - al presidente con funzioni di commissario della comunità montana Val di Merse.
 - al presidente dell’unione di comuni Val di Merse
 - ai sindaci dei comuni di Chiusdino, Monticiano, Radicondoli, Murlo, Sovicille, Casole d’Elsa.
 - al presidente della provincia di Siena.
12. Il presente atto è, altresì, partecipato ai Direttori generali della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.

Il Dirigente Responsabile
LUIGI IZZI

Il Presidente
CLAUDIO MARTINI

Il Direttore Generale
VALERIO PELINI

